

Lo Statuto della Associazione

Come avevamo preannunziato nello scorso numero, pubblichiamo integralmente lo Statuto della nostra Associazione che non tutti i Soci hanno ricevuto.

Lo Statuto è stato approvato nell'Assemblea costitutiva dell'Associazione tenuta il 29 maggio 1919, ed è allegato all'atto costitutivo redatto nella stessa data per istruzione del Dott. Giuseppe Rossi, notaio in Milano.

ART. 1. — È costituita una Associazione, sotto il titolo:

Associazione fra gli Agenti di privati Istituti di Assicurazione.

L'Associazione ha sede in Milano con Sezioni Regionali; l'Assemblea dei Soci può fissare altra sede; la sua durata è illimitata.

ART. 2. — Essa si propone di provvedere alla difesa degli interessi morali e materiali dei Soci.

ART. 3. — L'Associazione si mantiene affatto estranea alle questioni politiche e religiose.

DELLE SEZIONI

ART. 4. — Trenta o più Soci, dimoranti nella medesima regione, formano una Sezione.

ART. 5. — Le Sezioni, per invito della Presidenza, nominano fra i loro membri un *Consiglio di Sezione* composto di un Presidente e di 5 Consiglieri al massimo, a seconda dell'importanza della Sezione.

ART. 6. — I Membri del Consiglio di Sezione possono far parte anche del Consiglio Direttivo se eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

ART. 7. — Ad ogni Sezione può essere devoluto, per spese di riconosciuto interesse professionale, a giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo, una somma estensibile fino al 50 % delle quote annue incassate dalla Sezione medesima, non computate le tasse di entrata.

ART. 8. — I Soci appartenenti alle Sezioni hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci iscritti alla Sede.

DEI SOCI

ART. 9. — I Soci si distinguono in ordinari e benemeriti; il loro numero è illimitato.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 10. — Soci possono essere le singole persone, Società o Ditte, di perfetta e riconosciuta moralità, che *rappresentino direttamente ed esclusivamente Istituti privati di Assicurazione di qualsiasi ramo*, residenti in Italia o sue Colonie e che adempiano agli obblighi di cui al presente Statuto.

ART. 11. — Possono essere ammessi come Soci anche i Procuratori degli Agenti (alter-ego) in sostituzione degli Agenti stessi. In nessun caso però possono essere Soci contemporaneamente l'Agente e il suo Procuratore.

ART. 12. Le Ditte o Società che come tali sono Soci, pagano una sola quota esercitano i loro diritti ed adempiono i loro obblighi in persona di uno solo dei loro componenti da indicare nella domanda di ammissione.

ART. 13. — I Soci benemeriti si obbligano a versare una quota annuale di L. 24.—

I Soci ordinari si obbligano a versare una quota annuale di L. 12.—

La tassa di ingresso per tutti è stabilita in L. 10.—

I pagamenti saranno fatti anticipatamente ed in una sola rata.

ART. 14. — Per l'ammissione a Socio occorre indirizzare apposita domanda controfirmata da almeno un Socio al Consiglio Direttivo, accompagnata dalla tassa di iscrizione e dalla prima quota annuale.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione dei richiedenti, a maggioranza di due terzi dei voti. Nel caso di non accettazione provvederà alla restituzione delle tasse versate senza indicazione dei motivi che determinarono il rifiuto.

ART. 15. — Ogni Socio è obbligato ad osservare lo Statuto, i regolamenti e tutte le deliberazioni sociali, ed a notificare con lettera ogni variazione della sua residenza o cambiamento delle sue Rappresentanze. Egli rinuncia a qualsiasi ricorso ai Tribunali per qualunque causa che abbia relazione diretta o indiretta con l'Associazione; e s'intende abbia eletto domicilio presso la Sede Sociale per gli effetti degli art. 40 e 95 del Codice di Procedura Civile.

ART. 16. — Il Socio si intende vincolato per tre anni sociali dal 1° Gennaio successivo alla data di ammissione. Il ricorso deve essere partecipato mediante lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, almeno sei mesi prima del termine del triennio, e, successivamente, di ogni anno sociale. Giungendo dopo tale termine non ha alcun valore (salvo i casi di cessazione della professione) ed il Socio resta vincolato per un altro anno.

ART. 17. — Per anno solare si intende l'anno civile o solare, che principia col 1° Gennaio e termina col 31 Dicembre.

ART. 18. — Il Socio che si ritenga moroso al pagamento del contributo sociale per un semestre, sarà invitato a mettersi in regola mediante lettera raccomandata. Trascorso un mese dalla data della stessa, quel Socio che non si fosse messo in regola potrà essere radiato dall'albo dei Soci (art. 20), salvo comunque ogni azione a suo carico per l'esazione di contributi arretrati e di quelli ulteriormente maturandi.

ART. 19. — Il Socio che abbia cessato di appartenere all'Associazione per morosità (art. 18) od in seguito a dimissioni, potrà essere riammesso, subordinatamente alle disposizioni degli articoli 13 e 14.

ART. 20. — Saranno radiati dall'Associazione:

a) I Soci che commetterebbero atti che tornassero a loro disdoro od a danno o disdoro dell'Associazione.

b) A criterio del Consiglio Direttivo ed a seconda dei casi i Soci morosi di cui all'art. 18.

ART. 21. — La radiazione dalla Società sarà pronunciata dal Consiglio Direttivo, per tutti i casi previsti dallo Statuto, a maggioranza di due terzi dei voti. Il Consiglio, preso il provvedimento della radiazione, lo comunicherà con lettera raccomandata all'interessato.

ART. 22. — I Soci radiati, come pure i dimissionari, od altrimenti non più facenti parte dell'Associazione, mentre sono tenuti a soddisfare gli impegni di cui ai precedenti articoli, perdono ogni diritto sul patrimonio sociale.

ART. 23. — I Soci hanno diritto:

a) di prendere parte alle Assemblee con facoltà di parola e di voto e di essere eletti alle cariche sociali.

b) di fare al Consiglio Direttivo proposte che ritenessero utili nell'interesse sociale e professionale, come pure di inoltrare alla Presidenza quei reclami che credessero del caso. (La Presidenza dovrà comunicare tali reclami e porli in discussione nella più prossima seduta consigliare);

c) di approfittare di tutte quelle facilitazioni e vantaggi morali e materiali che l'Associazione potesse ottenere e di quanto altro di cui nelle disposizioni dello Statuto.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 24. — L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto di undici membri nominati dalla Assemblea Generale.

Detti undici Consiglieri sceglieranno nel proprio seno:

Il *Presidente*, il *Vice Presidente* ed il *Cassiere Economico* e potranno nominare un *Segretario* ed un *Vice Segretario* all'infuori dei Soci.

Le suddette cariche, escluse quelle di Segretario e di Vice Segretario, sono onorifiche.

Ai Consiglieri residenti fuori la Sede dell'Associazione, sarà dovuto il rimborso delle pure spese di viaggio per recarsi alle sedute del Consiglio Direttivo. Il primo Consiglio Direttivo di nove membri viene nominato all'atto costitutivo dell'Associazione e dura in carica fino alla prima assemblea.

ART. 25. — Il Consiglio Direttivo dura in carica *tre* anni; salvo per il primo Consiglio quanto è detto al precedente art. 24.

Ogni anno scadono *tre* dei Consiglieri che non possono essere rieletti nell'anno di scadenza.

ART. 26. — Quando per decesso, dimissioni od altre ragioni qualsiasi, il Consiglio si trovasse ridotto, a non più di cinque membri dovrà il Consiglio medesimo convocare un'Assemblea Generale dei Soci per le elezioni suppletive. I Consiglieri così eletti rimarranno in carica solo fino al termine del triennio in corso e potranno essere rieletti.

ART. 27. — Le votazioni per la nomina del Consiglio Direttivo hanno luogo alla Sede dell'Associazione, ma possono essere fatte anche per delega. Ogni Socio non può avere più di quattro deleghe.

A parità di voti prevale il criterio di anzianità come appartenenza alla Società.

ART. 28. — Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria, almeno una volta al mese. Può essere riunito anche straordinariamente:

a) per invito del Presidente;

b) per domanda firmata da due dei suoi membri al Presidente.

La domanda di cui alla lettera b) deve essere accompagnata dalla indicazione delle proposte da discutere; e la riunione dovrà essere indetta entro otto giorni dalla domanda stessa.

ART. 29. — Le deliberazioni del Consiglio saranno prese a maggioranza assoluta degli intervenuti (salvo le speciali disposizioni del presente Statuto) e perchè sieno valide occorrerà la presenza di quattro Consiglieri.

Quando non si sia raggiunto il numero legale alla prima convocazione, la seconda adunanza, purchè non sia variato l'ordine del giorno, sarà valida, qualunque sia il numero degli intervenuti.

A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

SNA STORY

La storia del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione



SNA STORY

La storia del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

Narrazione di Geri Villaroel

A cura del Comitato di Redazione